REGOLAMENTO (CEE) N. 2115/80 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1980

che abroga il regolamento (CEE) n. 1626/78, concernente la differenza di valore del riso a grani lunghi e del riso a grani tondi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1871/80 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1626/78 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1773/79 (4), ha fissato a 12,09 ECU per tonnellata la differenza tra la varietà Ribe, che è considerata la varietà più rappresentativa della produzione di riso a grani lunghi, e la varietà di riso a grani tondi corrispondente alla qualità tipo ; che, nella prospettiva di un regime di prezzo comune a decorrere dalla campagna 1980/1981, questa differenza dev'essere eliminata ; che questa eliminazione comporta necessariamente l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1626/78 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1626/78 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 4.
(3) GU n. L 190 del 13. 7. 1978, pag. 18.
(4) GU n. L 203 dell'11. 8. 1979, pag. 10.